

COMUNE DI MALONNO
Provincia di Brescia

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

Adunanza di 1^a Convocazione – Seduta Pubblica

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021.

L'anno **duemilaventidue (2022)** addì **VENTISEI (26)** del mese di **APRILE (04)** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

		PRESENTI	ASSENTI
1	GHIRARDI GIOVANNI	P	
2	LIETA ROBERTO GIACOMO	-	A
3	GIACOMINI MOIRA	P	
4	MARIOTTI MARCO	P	
5	LORENZI DANIELA	P	
6	CATTANEO MAURA	P	
7	GHIRARDI GIANMARIO	P	
8	MARIOTTI GUIDO	P	
9	MARIOTTI LUCA	P	
	TOTALI	8	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale CAFORIO dott. ONOFRIO, il quale provvede alla redazione del presente verbale. Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GHIRARDI GIOVANNI

Nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato posto al n° **8 (OTTO)** all'ordine del giorno.

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visti:

- la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti, così come modificata dalla direttiva 2018/851/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni, recante "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";
- la legge 27 luglio 2000, n. 212;
- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale";
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- la legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020", che ha attribuito all'Autorità compiti di regolazione anche nel settore dei rifiuti, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (Aeegsi) diventa ARERA, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente;
- il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;

Richiamati i provvedimenti adottati dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità):

- la deliberazione dell'Autorità 5 aprile 2018, 226/2018/R/RIF recante "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti di regolazione della qualità del servizio nel ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati";
- la deliberazione dell'Autorità 18 giugno 2019, 242/2019/A recante "Quadro strategico 2019-2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente";
- la deliberazione dell'Autorità 7 luglio 2019, 303/2019/R/RIF recante "Unificazione dei procedimenti di cui alle deliberazioni dell'Autorità 225/2018/R/RIF e 715/2018/R/RIF, volti alla regolazione e al monitoraggio delle tariffe in materia di ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, con individuazione di un termine unico per la conclusione dei medesimi" (di seguito: deliberazione 303/2019/R/RIF);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2019, 443/2019/R/RIF recante "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" e il relativo Allegato A recante il "Metodo tariffario servizio integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021, MTR";
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 351/2019/R/RIF, recante "Orientamenti per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021" (di seguito: documento per la consultazione 351/2019/R/RIF);
- il documento per la consultazione dell'Autorità 30 luglio 2019, 352/2019/R/RIF, recante "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati – Inquadramento generale e primi orientamenti";
- l'"Indagine conoscitiva sui rifiuti solidi urbani", dell'Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, IC 49 del 21 gennaio 2016, pubblicata sul Bollettino n. 3/2016 della medesima Autorità;
- la deliberazione dell'Autorità n.443/2019/R/RIF (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/RIF), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i "criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;

- la deliberazione ARERA n. 493/2020/r/rif del 24 novembre 2020, di aggiornamento del metodo tariffario rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;
- la determinazione n. 02/DRIF/2020, con cui l'Autorità ha precisato che occorre decurtare dal PEF le seguenti poste:
 - a) le entrate relative al contributo del MIUR, di cui all'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007;
 - b) le riscossioni derivanti dall'attività di contrasto all'evasione TARI;
 - c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie;
 - d) eventuali partite stabilite dall'Ente territorialmente competente.

Nella medesima determinazione, l'Autorità ha ulteriormente chiarito le modalità operative di trasmissione dei dati, a carico degli Enti Territorialmente Competenti, sulla base delle semplificazioni procedurali previste dall'art. 1 della deliberazione n. 57/2020/R/RIF, che prevede che questi debbano inviare:

- a) il PEF, considerando il singolo ambito tariffario, con lo schema previsto all'Appendice 1 del MTR;
- b) la relazione di accompagnamento elaborata in base allo schema di cui all'Appendice 2 del MTR;
- c) la dichiarazione di veridicità del gestore, in base allo schema di cui all'Appendice 3 del MTR;
- d) la delibera di approvazione del PEF e dei corrispettivi tariffari relativi all'ambito tariffario.

-la delibera nr. 363/2021/R/rif del 03.08.2021 dell'Autorità di regolazione per energia reti ed Ambiente con la quale è stato approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;

-la determina nr. 2/2021/Drif in data 04/11/2021, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) avente ad oggetto: "Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, con la quale sono stati individuati gli atti da trasmettere all'ARERA, per l'approvazione del PEF 2022-2025;

- la Delibera 18 gennaio 2022, 15/2022/R/rif, dell'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), con la quale è stato adottato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), prevedendo l'introduzione di un set di obblighi di qualità contrattuale e tecnica, minimi ed omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori di qualità e relativi standard generali differenziati per Schemi regolatori, individuati in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni;

Dato atto che, in tema di costi riconosciuti e di termini per l'approvazione delle tariffe, in particolare l'articolo 1 della legge 147/2013:

- al comma 654 stabilisce che "in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente";
- al comma 668 riconosce, ai Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti, la facoltà di prevedere "l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI", la quale è "applicata e riscossa direttamente dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani";
- al comma 683 dispone che "il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";

Visti anche:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote dei propri tributi entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che

dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388, così come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 448/2001, che dispone, in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente, che "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunali all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 30, comma 5, del D.l. n. 41/2021, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2021, n. 69, che prevede "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";
- l'articolo 3 comma 5-quinquies del D.L. 30/12/2021, convertito con modificazioni nella Legge nr. 15/2022 in base al quale in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, a decorrere dall'anno 2022, i comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Considerato, inoltre, che:

- con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 20 del 29.06.2021 è stato approvato il Piano Economico Finanziario relativo all'anno 2021, predisposto ai sensi della deliberazione ARERA NR. 443/2019/R/rif e s.m.i.;
- il Comune di Malonno, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/05/2021, ha approvato per l'anno 2021 le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI);

Dato atto che il Piano Economico-Finanziario 2022-2025, calcolato in funzione dei costi di esercizio del Comune di Malonno e quelli forniti dal gestore del servizio di trasporto raccolta, smaltimento come da documentazione trasmessa in data 21/04/2022 prot. n. 2183, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527, della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2020-2023, come previsto dal Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), espone per l'anno 2022 un costo complessivo di Euro 492.556,00 (al lordo delle detrazioni), mentre il valore da utilizzare per il calcolo delle tariffe è pari ad € 391.840,00 (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) - di cui parte fissa € 159.986,00 e parte variabile € 231.854,00 considerato al netto della componente relativa alla detrazione di cui al comma 1.4 della Determinazione ARERA n. 2/2020-DRI.;

Considerato che il citato Piano Finanziario è stato predisposto nel rispetto dell'articolo 1, comma 653 della Legge n. 147/2013, come modificato dall'art. 1, comma 27, lettera b) della Legge n. 208/2015, il quale prevede che il comune, a partire dall'anno 2018, nella determinazione dei costi del servizio di nettezza urbana debba avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard (vedi D.P.C.M. del 29 dicembre 2016 relativo all'adozione delle note metodologiche relative alla procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard ed il fabbisogno standard per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario riguardanti varie funzioni, tra cui quella del servizio smaltimento rifiuti), tenuto conto dell'aggiornamento delle linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 per supportare gli enti locali che devono approvare i piani finanziari e le tariffe della TARI per l'anno 2022 (pubblicate sul sito del Ministero delle Finanze in data 28 gennaio 2022);

Considerato infine che i costi del servizio nettezza urbana di cui al piano economico finanziario **non superano** i limiti previsti dall'Autorità così come dimostrato nella citata relazione;

Vista la validazione del piano economico-finanziario sottoscritta in data 22/04/2022 dal Validatore Utiliteam co. S.r.l.;

Rilevato che l'approvazione del presente Piano Finanziario rientra tra gli atti fondamentali di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera b), del D.Lgs. n. 267/00;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile favorevolmente espressi, per quanto di competenza, dal Segretario Comunale quale Responsabile dell'Area Servizi Amministrativi e del Servizio Finanziario in ordine alla proposta del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 – 1° e 2° comma – del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. n° 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli, espressi per alzata di mano dai Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

- 1) per le motivazioni in premessa, di approvare l'allegato Piano economico finanziario dei costi finanziati dal tributo comunale sui rifiuti per il periodo 2022-2025, secondo i criteri previsti dal Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 (MTR-2), e l'allegata relazione di accompagnamento al suddetto Piano;
- 2) di dare atto che gli allegati al PEF sono depositati presso il Servizio Finanziario dell'Ente;
- 3) di trasmettere all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, per i provvedimenti di competenza, mediante l'apposita piattaforma online per la trasmissione degli atti dell'ARERA, oltre alla presente deliberazione, copia del Piano Economico Finanziario relativo al periodo 2022-2025, la Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Allegato 2 della determina ARERA nr. 2/2021/drif del 4.11.2021, e le dichiarazioni di veridicità dei gestori predisposte secondo gli schemi di cui agli Allegati 3 e 4 della determina suddetta;
- 4) di trasmettere il presente atto ai competenti uffici per quanto previsto dal punto 3;
- 5) di confermare integralmente il contenuto della deliberazione della Giunta Comunale nr. 30 del 23/03/2022 con la quale, ai fini della determinazione degli obblighi di qualità contrattuale e tecnica che devono essere rispettati dai gestori del servizio integrato dei rifiuti urbani, è stato individuato il posizionamento del Comune di Malonno nello schema Regolatorio 1;
- 6) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli affetti di cui all'art. 134, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000 con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai consiglieri presenti e votanti.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO

Ente territorialmente competente : Comune di Malonno

Gestore: Valle Canonica Servizi S.r.l.

Gestore: Comune di Malonno

Indice della relazione

1	Premessa	2
2	Descrizione dei servizi forniti (G)	2
3	Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)	2
	3.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune.....	2
4	Attività di validazione	3
	4.1 Attività di validazione svolta.....	3
5	Valutazioni dell'ente territorialmente competente	3
	5.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	3
	5.1.1 Coefficiente di recupero di produttività.....	4
	5.1.2 Coefficienti <i>QLa</i> (variazioni delle caratteristiche del servizio) e <i>PGa</i> (variazioni di perimetro gestionale).....	5
	5.1.3 Coefficiente <i>C116a</i>	5
	5.1.4 Conclusioni sul limite alla crescita.....	5
	5.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità.....	6
	5.2.1 Componente previsionale <i>CO116</i>	6
	5.2.2 Componente previsionale <i>CQ</i>	6
	5.2.3 Componente previsionale <i>COI</i>	6
	5.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni.....	6
	5.4 Valorizzazione dei fattori di <i>sharing</i>	7
	5.4.1 Determinazione del fattore <i>b</i>	7
	5.4.2 Determinazione del fattore <i>ω</i>	7
	5.5 Conguagli.....	8
	5.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario.....	8
	5.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo.....	8
	5.8 Rimodulazione dei conguagli.....	9
	5.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale.....	9
	5.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie.....	9
	5.11 Ulteriori detrazioni.....	9
6	Allegati	10

Premessa

La presente relazione viene predisposta, secondo lo schema tipo della relazione di accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione del 4 novembre 2021 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 2/DRIF/2021 (Allegato 2 - "Schema tipo della Relazione di Accompagnamento"), al fine di consentire al Comune di Malonno **Ente territorialmente competente : Comune di**, in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC), di verificare la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario (di seguito: PEF) illustrando sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica richiesta da ARERA e i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti.

Il Comune di Malonno per il servizio di gestione integrato dei rifiuti urbani ha un contratto di affidamento con la società Valle Camonica Servizi S.r.l.

Il Comune svolge direttamente con risorse proprio il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza ed affida a prestatori d'opera esterni minori, parte delle operazioni legati allo spazzamento strade e pulizia dei cestini.

Alla presente relazione vengono allegati:

- il PEF relativo alla gestione secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, compilato dal Gestore per quanto di sua competenza e completato dall'Ente scrivente;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 3 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la dichiarazione di veridicità, predisposta sulla base dello schema tipo di cui all'Allegato 4 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante del Comune di Malonno in qualità di gestore, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

1 Descrizione dei servizi forniti (G)

Con riferimento alla descrizione dei servizi forniti dal Gestore e alle modalità di predisposizione del PEF *Grezzo* 2022-2025 si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore allegata alla presente relazione.

2 Dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario (G)

Con riferimento ai dati relativi alla gestione dell'ambito tariffario e a tutte le informazioni richieste dal paragrafo 3 dello schema tipo della Relazione di Accompagnamento fornito dall'Allegato 2 della Determinazione 4 novembre 2021, n.2/DRIF/2021 di ARERA si rimanda alla Relazione di Accompagnamento redatta dal Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l. e al PEF 2022-2025 compilato dal Gestore stesso per quanto di sua competenza allegati alla presente relazione

2.1 Costi di competenza dell'Ente/Comune

Si fa esplicito rinvio ai contenuti di cui all'analogo capitolo della Relazione del Gestore Valle Camonica Servizi S.r.l., e relativi allegati, per quanto riguarda il territorio servito e le attività effettuate del servizio integrato di gestione.

I costi consuntivi afferenti al ciclo integrato dei rifiuti urbani, sostenuti dall'Ente/Comune e rappresentati nel bilancio 2020, concorrono attivamente alla determinazione delle entrate tariffarie per l'annualità di riferimento come esposto nell'Appendice 1 della Deliberazione 363/2021/R/RIF (PEF), e allegata alla presente relazione.

Al fine di derivare i costi da ricomprendere a riconoscimento tariffario, l'Ente/Comune:

- ha identificato i soli costi effettivamente sostenuti per l'attività del servizio rifiuti;

- ha determinato la quota relativa al servizio rifiuti, nel caso di costi comuni a più servizi, mediante l'identificazione di appositi criteri oggettivi e verificabili;
- ha considerato esclusivamente le attività rientranti nel perimetro del servizio definito dall'art. 1.2 del MTR,
- ha considerato i cespiti di proprietà ed utilizzati dall'Ente/Comune.

Sono stati aggiunti ai dati presentati da Valle Camonica Servizi S.r.l. i costi dei servizi gestiti dal comune:

- l'accantonamento per il rischio crediti da TARI;
- il costo degli oneri relativi all'Iva indetraibile per il Comune applicata sui costi di Valle Camonica Servizi S.r.l. per il servizio dei rifiuti urbani prestato dalla società stessa;
- i costi del personale comunale per il servizio di gestione della Tari tributo e dei rapporti con l'utenza;
- i costi sostenuti verso altri prestatori d'opera per operazioni minori legati allo spazzamento strade;
- i costi d'uso del capitale per i cespiti di proprietà del Comune.

3 Attività di validazione

3.1 Attività di validazione svolta

Il Comune di Malonno (di seguito anche "il Comune" o "l'Ente") si è avvalso della documentazione elaborata da una società di consulenza esterna e indipendente che ha svolto, per conto del gestore, una approfondita analisi di validazione e verifica dei documenti prodotti dal gestore, andando ad esaminare nel dettaglio i prospetti comunicati e le evidenze contabili sottostanti e provvedendo a descrivere i controlli effettuati e le relative risultanze in una relazione di validazione. La relazione citata non ha evidenziato osservazioni o riserve producendo un giudizio di completezza, coerenza e congruità sui documenti elaborati dal gestore. Si rinvia pertanto alla relazione di validazione allegata per la descrizione delle verifiche effettuate.

4 Valutazioni dell'ente territorialmente competente

4.1 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Come previsto dall'art. 4.1 del MTR-2 il rapporto tra le tariffe di riferimento e quelle dell'anno precedente deve rispettare il limite alla variazione annuale indentificato in $(1 + \rho_a)$.

Il parametro ρ_a è determinato sulla base della seguente formula:

$$\rho_a = rpi_a - X_a + QL_a + PG_a$$

dove:

- rpi_a è il tasso di inflazione programmata, pari al 1,7%;
- X_a è il coefficiente di recupero di produttività, determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- QL_a è il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti, che può assumere un valore massimo pari a 4%, nei limiti della tabella di cui al comma 4.3 del MTR-2;
- PG_a è il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi, che può assumere un valore massimo pari a 3%, nei limiti della tabella di cui al 4.3 del MTR-2.

I valori delle entrate tariffarie del secondo periodo regolatorio sono rappresentate nel PEF allegato, così come l'importo delle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite alla crescita.

Nei paragrafi che seguono sono riportate le considerazioni in merito alla determinazione dei singoli coefficienti che compongono il parametro ρ_a .

4.1.1 Coefficiente di recupero di produttività

L'Ente, in conformità all'art. 5 del MTR-2, tenendo conto:

- del confronto tra il costo unitario effettivo della gestione interessata e il *Benchmark* di riferimento, come rappresentato nel PEF allegato,
- dei risultati raggiunti dalla gestione in termini di raccolta differenziata ($\gamma_{1,a}$) e di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo ($\gamma_{2,a}$) rispetto agli obiettivi,

ha determinato il valore del coefficiente di recupero di produttività nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 1 Valorizzazione del coefficiente di recupero della produttività

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%

In particolare, con riferimento agli indicatori di qualità ambientale della gestione, si precisa che l'art. 5.1 b) del MTR-2 definisce:

- $\gamma_{1,a}$, parametro che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, parametro che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

I coefficienti $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$, come previsto dall'art.3.1 del MTR-2, possono assumere i seguenti valori, in relazione al giudizio soddisfacente o insoddisfacente che l'Ente può attribuire:

Tabella 2 intervalli di valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	Giudizio SODDISFACENTE	Giudizio INSODDISFACENTE
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	[-0,2 ; 0]	[-0,4 ; -0,2]
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	[-0,15 ; 0]	[-0,3 ; -0,15]

Alla luce degli obiettivi percentuali di raccolta differenziata, di efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo e di soddisfazione degli utenti del servizio, anche con l'obiettivo di perseguire il minor impatto economico sugli utenti del servizio, l'Ente scrivente ha valorizzato i coefficienti di gradualità così come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 3 Valorizzazione dei coefficienti di qualità ambientale

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
$\gamma_{1,a}$	Valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata	-0,2	-0,2	-0,2	-0,2
$\gamma_{2,a}$	Valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo	-0,15	-0,15	-0,15	-0,15

La valorizzazione dei coefficienti è stata effettuata in relazione al giudizio soddisfacente attribuito al gestore sia con riferimento agli obiettivi della raccolta differenziata che mostrano percentuali elevate e un trend di miglioramento, sia con riferimento alla efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo.

4.1.2 Coefficienti QL_a (variazioni delle caratteristiche del servizio) e PG_a (variazioni di perimetro gestionale)

Sulla base delle variazioni attese di qualità del servizio meglio descritte nella Relazione di Accompagnamento predisposta dal Gestore allegata al presente documento l'Ente ha deciso di valorizzare il coefficiente QL_a nella misura indicata nel PEF allegato.

Tabella 4 Valorizzazione del coefficiente QL_a

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	4%	4%	4%	4%

Tale valorizzazione tiene conto dei nuovi adempimenti posti a carico del Gestore con riferimento agli standard di qualità tecnica e contrattuale come definiti dalla Deliberazione 15/2022/R/RIF per i quali si rinvia al successivo paragrafo 4.2.2.

Il gestore ha inoltre previsto di migliorare il livello della qualità dei servizi ulteriormente rispetto agli standard minimi applicabili, a partire dal PEF 2023 per importi limitati e via via crescenti nei PEF del secondo biennio.

Non essendo previste variazioni attese di perimetro costituite dalla variazione delle attività effettuate dal Gestore, il valore del coefficiente PG_a concorrente al calcolo del ρ_a assume il valore di 0%.

4.1.3 Coefficiente $C116_a$

Come previsto dall'art. 4.4 del MTR-2, ai fini della determinazione del parametro ρ_a , l'Ente territorialmente competente può valorizzare il coefficiente $C116_a$ che tiene conto della necessità di copertura delle componenti $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$ di natura previsionale, connesse agli scostamenti attesi (rispetto ai valori di costo effettivi dell'anno di riferimento) riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20.

Tale coefficiente è valorizzabile nell'intervallo di valori compreso fra 0% e 3%, con il limite complessivo sul valore del coefficiente ρ_a precisato nell'art. 4.4 del MTR-2.

Nella redazione del PEF 2022 – 2025 l'Ente ha deciso di valorizzare a zero il coefficiente $C116_a$.

4.1.4 Conclusioni sul limite alla crescita

Alla luce delle considerazioni sopraesposte, l'Ente ha valorizzato il parametro ρ_a come rappresentato nella seguente tabella:

Tabella 5 Dettaglio dei coefficienti utilizzati per la determinazione del limite alla crescita

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
rpl_a	Tasso di inflazione programmata	1,7%	1,7%	1,7%	1,7%
X_a	Coefficiente di recupero della produttività	0,1%	0,1%	0,1%	0,1%
QL_a	Coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti	4%	4%	4%	4%
PG_a	Coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi	0%	0%	0%	0%
$C116_a$	Coefficiente per gli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo n. 116/20	0%	0%	0%	0%
ρ_a	Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe	5,6%	5,6%	5,6%	5,6%

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2022, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto:

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 4.7.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2023, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto:

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 4.7.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2024, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto:

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 4.7.

Le tariffe calcolate secondo il MTR-2 per l'anno 2025, così come rappresentate nel PEF allegato, ammontano ad un importo superiore rispetto all'importo massimo sopra determinato e pertanto si è provveduto:

- alla rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo come dettagliato nel successivo paragrafo 4.7.

4.2 Costi operativi di gestione associati a specifiche finalità

In conformità a quanto previsto dall'art. 9 del MTR-2, l'Ente, anche su proposta del Gestore, ha valorizzato le componenti di natura previsionale come di seguito specificato.

4.2.1 Componente previsionale CO_{116}

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente non ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CO_{116,TV,a}^{exp}$ e $CO_{116,TF,a}^{exp}$.

4.2.2 Componente previsionale CQ

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $CQ_{TV,a}^{exp}$ e $CQ_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

Per la quantificazione degli oneri aggiuntivi, variabili e fissi, approvati, per ciascun anno, per l'adeguamento agli standard e livelli minimi di qualità del servizio introdotti dall'Autorità e non già ricompresi nel previgente contratto di servizio, si rinvia a quanto dettagliato nella Relazione di Accompagnamento del Gestore allegata al presente documento.

4.2.3 Componente previsionale COI

Con riferimento a quanto evidenziato dal Gestore, l'Ente ha previsto la valorizzazione delle componenti di costo di natura previsionale $COI_{TF,a}^{exp}$ così come rappresentate nel PEF allegato.

Per la quantificazione dei costi operativi incentivanti, variabili e fissi, approvati, per ciascun anno, si rinvia a quanto dettagliato nella Relazione di Accompagnamento del Gestore allegata al presente documento.

4.3 Ammortamenti delle immobilizzazioni

L'Ente ha esaminato le vite utili attribuite ai cespiti dal Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani verificando il rispetto:

- delle tabelle previste negli artt. 15.2 e 15.3 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili;
- del criterio indicato dall'art. 15.4 del MTR-2 per i cespiti ad esse direttamente riconducibili.

Non sono state utilizzate le deroghe previste dagli artt. 15.5 e 15.6 del MTR-2 che consentono l'adozione di vite utili inferiori o superiori rispetto a quelle regolatorie.

4.4 Valorizzazione dei fattori di *sharing*

L'Ente scrivente deve definire le modalità di individuazione dei fattori di *sharing* dei proventi in modo da favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia e dei corrispettivi riconosciuti dai sistemi collettivi di *compliance* agli obblighi di responsabilità estesa del produttore.

Di conseguenza, devono essere definiti i fattori:

- b , fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia (*AR*), che può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,3, 0,6]$;
- $b(1+\omega)$, fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance*, dove ω è determinato in coerenza con le valutazioni compiute ai fini della determinazione dei parametri di qualità ambientale $\gamma_{1,a}$ e $\gamma_{2,a}$ di cui al paragrafo 4.1.1; ω può assumere un valore compreso nell'intervallo $[0,1, 0,4]$.

4.4.1 Determinazione del fattore b

Il fattore di *sharing* dei ricavi dalla vendita di materiali e/o energia è stato valorizzato come rappresentato nel PEF allegato.

Tabella 6 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* b

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
b	Coefficiente di <i>sharing</i> della componente <i>AR</i>	0,60	0,60	0,60	0,60

La valorizzazione del fattore di *sharing* è stata effettuata considerando congiuntamente:

- l'esigenza di favorire gli incentivi alla crescita dei ricavi dalla vendita di materiale e/o energia derivante da rifiuti (*AR*) con specifico riferimento al contributo dell'output recuperato (materiali o energia) al raggiungimento dei target europei;
- la sostenibilità sociale delle tariffe applicate agli utenti.

4.4.2 Determinazione del fattore ω

La valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω è stata effettuata, come previsto dalla tabella di cui all'art. 3.1 del MTR-2, considerando congiuntamente gli indicatori di qualità ambientale del Gestore, per la valorizzazione dei quali si rinvia al paragrafo 4.1.1:

- $\gamma_{1,a}$, che esprime il rispetto degli obiettivi di raccolta differenziata raggiunti anche tenuto conto della coerenza tra la percentuale di raccolta differenziata conseguita e gli obiettivi ambientali comunitari;
- $\gamma_{2,a}$, che rappresenta il livello di efficacia delle attività di preparazione per il riutilizzo e il riciclo, anche tenuto conto della percentuale di frazioni estranee rilevata nella raccolta differenziata e della frazione effettivamente avviata a recupero.

Il fattore di *sharing* dei proventi derivanti dai corrispettivi riconosciuti ai sistemi collettivi di *compliance* è stato conseguentemente valorizzato, in base a quanto previsto dalla tabella di cui all'art. 3.2 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 7 Valorizzazione del coefficiente di *sharing* ω

Coefficiente	Descrizione	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
ω	Coefficiente di <i>sharing</i> della componente <i>AR</i>	0,1	0,1	0,1	0,1

4.5 Conguagli

Le componenti di conguaglio $RCtot_{TV,a}$, relativa ai costi variabili riferiti alle annualità pregresse, e $RCtot_{TF,a}$, relativa ai costi fissi riferiti alle annualità pregresse, sono state determinate secondo quanto previsto rispettivamente dall'art. 18 e dall'art.19 del MTR-2, come esposto nel PEF allegato.

Tabella 8 Determinazione delle componenti a conguaglio dei costi variabili

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TV}	-12.743,56	-12.743,56	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	442,86	442,86	1.506,86	0
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RCtot_{TV,a}$)	-12.300,70	-12.300,70	1.506,86	0

Tabella 9 determinazione delle componenti a conguaglio dei costi fissi

Componente	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Quota residua relativa alle componenti RCU_{TF}	14.642,23	14.642,23	0	0
Quota del recupero delle componenti residue a conguaglio relative ai costi variabili riferite agli anni 2018 e 2019, nonché degli effetti di eventuali rettifiche stabilite dall'Autorità	33.782,78	33.782,78	5.598,78	0
Totale conguaglio relativo ai costi variabili ($RCtot_{TF,a}$)	48.425,01	48.425,01	5.598,78	0

4.6 Valutazioni in ordine all'equilibrio economico finanziario

L'Ente scrivente, ha verificato che il PEF allegato consenta il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati, secondo quanto disposto dall'art. 27.5 del MTR-2. Tuttavia, le condizioni contrattuali in essere con il gestore non sono al momento allineate rispetto all'applicazione del metodo tariffario dettato dall'ARERA e richiederebbero un adeguamento, da attuare auspicabilmente entro il termine del presente periodo regolatorio.

L'analisi della documentazione trasmessa dal Gestore non evidenzia elementi per cui debba ritenersi che il PEF allegato, con particolare riferimento delle entrate tariffarie riconoscibili, sia in contrasto con il criterio dell'equilibrio economico e finanziario della gestione.

4.7 Rinuncia al riconoscimento di alcune componenti di costo

L'Ente scrivente, considerando che ai sensi dell'art 4.6 della deliberazione 363/2021/R/RIF: "In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori...", intende avvalersi di tale facoltà applicando valori inferiori rispetto a quelli ottenuti in applicazione del MTR-2.

Nel PEF allegato sono valorizzate le componenti di costo ammissibili che non si intende coprire, parzialmente o integralmente, con le tariffe riconosciute. La rinuncia al loro riconoscimento appare in linea con gli obiettivi definiti, tra cui la sostenibilità sociale delle tariffe, e non contrasta con il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario della gestione, se non per quanto già precisato al paragrafo precedente in merito alle condizioni contrattuali in essere.

4.8 Rimodulazione dei conguagli

Ai fini della quantificazione delle componenti $RCtot_{TV,a}$ e $RCtot_{TF,a}$ descritte al paragrafo 4.5, l'Ente territorialmente competente può, con procedura partecipata dal Gestore, determinare l'entità del riconoscimento degli oneri efficienti ammissibili ai sensi di quanto disposto dalla metodologia tariffaria, ma non ancora recuperati, anche provvedendo alla rimodulazione dei conguagli fra le diverse annualità del secondo periodo regolatorio, nonché eventualmente prevedendo le modalità per il recupero degli stessi anche successivamente al 2025, così come previsto dall'art.17.2 del MTR-2.

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione dei conguagli prevista dall'art. 17.2 del MTR-2.

4.9 Rimodulazione del valore delle entrate tariffarie che eccede il limite alla variazione annuale

L'Ente scrivente non intende avvalersi della facoltà di rimodulazione della differenza tra le diverse annualità del PEF.

4.10 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Così come indicato al paragrafo 4.1.4 della presente relazione non risulta necessario il superamento del limite annuale alla crescita delle entrate tariffarie.

4.11 Ulteriori detrazioni

Si fornisce inoltre il dettaglio relativo alle eventuali entrate presenti nel Bilancio dell'Ente/Comune da sottrarre, in sede di articolazione tariffaria, dal totale dei costi del PEF di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021 e come rappresentate nel PEF allegato alla presente relazione.

Tabella 10 Dettaglio delle voci di cui al comma 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2021

Detrazioni	PEF 2022	PEF 2023	PEF 2024	PEF 2025
Contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	1389,00	1389,00	1389,00	1389,00
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione	***	***	***	***
Entrate derivanti da procedure sanzionatorie				
Ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente, come dettagliate nel seguito:				
***	***	***	***	***
TOTALE	1.389,00	1.389,00	1.389,00	1.389,00

5 Allegati

Allegato	Descrizione
Allegato 1	Piano economico finanziario (PEF 2022-2025) come da Allegato 1 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021
Allegato 2	Dichiarazioni di veridicità gestori come da Allegati 3 e 4 della Determinazione 4 novembre 2021 n.2/DRIF/2021
Allegato 3	Documento tecnico redatto ai sensi del dPR 158/99, art. 8
Allegato 5	Bilancio di esercizio 2020 gestore Vcs srl
Allegato 6	Pre-Consuntivo 2021 gestore Vcs srl
Allegato 7	Libro cespiti aggiornato al 31/12/2020 gestore VCS srl
Allegato 8	Rendiconto 2020 e Preconsuntivo 2021 gestore Comune di Malonno

MALONNO 22.04.2022

IL LEGALE RAPPRESENTANTE DELL'ENTE

(Dott. Giovanni Ghirardi)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 8.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021”.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 8.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità contabile della proposta suddetta.

Malonno, li 26/04/2022



IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI
(Caforio Dott. Onofrio)

COMUNE DI MALONNO

Provincia di Brescia

PARERE ESPRESSO AI SENSI DEGLI ART. 49, 1° COMMA E 147 BIS, 1° COMMA DEL D.LGS. 18 AGOSTO 2000 N. 267 “TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL’ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI” E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI E DELL’ARTICOLO 7.1 DEL REGOLAMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI C.C. NR. 2 DEL 28/03/2013.

Il sottoscritto Onofrio Dott. Caforio, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, vista la proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente per oggetto:

“APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DELLA TARI RELATIVO AL PERIODO 2022-2025, PREDISPOSTO AI SENSI DELLA DELIBERAZIONE ARERA NR. 363/2021/R/RIF DEL 03/08/2021”.

ai sensi e per gli effetti degli art. 49, 1° comma, 147 bis, 1° comma del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni e dell’articolo 7.1 del Regolamento del sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione di C.C. nr. 2 del 28/03/2013

ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE

in merito alla regolarità tecnica attestante la correttezza dell’azione amministrativa della proposta suddetta.

Malonno, lì 26/04/2022




IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI
(Caforio Dott. Onofrio)

	2022			2023			2024			2025		
	Ambito tariffario:			Ambito tariffario:			Ambito tariffario:			Ambito tariffario:		
	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)	Costi del/i gestore/i diverso/i dal Comune	Costi del/i Comune/i	Ciclo integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati - CRT	44.364	-	44.364	42.059	-	42.059	42.059	-	42.059	42.059	-	42.059
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CRT	94.026	-	94.026	102.972	-	102.972	102.972	-	102.972	102.972	-	102.972
Costi dell'attività di raccolta e trasporto delle frazioni differenziate - CRD	113.002	-	113.002	133.588	-	133.588	149.188	-	149.188	165.688	-	165.688
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 - CO ^{OP} _{11&14}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi variabili previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 - CO ^{OP} ₁₅	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi incentivanti variabili di cui all'articolo 9.3 del MIR-2 - CO ^{OP} ₁₆	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti - AR	39.332	-	39.332	10.412	-	10.412	10.412	-	10.412	10.412	-	10.412
Fattore di Shoring - b	1	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60	0,60
Proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti dopo shoring - b(AI)	23.599	-	23.599	6.247	-	6.247	6.247	-	6.247	6.247	-	6.247
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance - AR ₁₆	4.725	-	4.725	47.587	-	47.587	47.587	-	47.587	47.587	-	47.587
Fattore di Shoring - w	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Fattore di Shoring - b(1+w)	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66
Ricavi derivanti dai competitivi riconosciuti dai sistemi collettivi di compliance dopo shoring - b(1+w)AR ₁₆	3.118	-	3.118	31.408	-	31.408	31.408	-	31.408	31.408	-	31.408
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RC _{OP}	11.148	2.280	13.428	11.148	2.280	13.428	594	-	594	-	22.434	22.434
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE VARIABLE	-	21.401	21.401	-	22.434	22.434	-	22.434	22.434	-	22.434	22.434
Recupero della (ΣTo-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE VARIABLE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	213.627	19.121	232.748	229.816	20.153	249.969	256.644	31.840	278.484	273.044	22.434	295.477
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSL	-	61.541	61.541	-	71.740	71.740	-	71.740	71.740	-	71.740	71.740
Costi per l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con gli utenti - CARC	235	13.078	13.311	754	12.853	13.607	754	12.853	13.607	754	12.853	13.607
Costi generali di gestione - CGG	4.183	-	4.183	8.348	-	8.348	17.398	-	17.398	28.902	-	28.902
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Altri costi - CO ₂₃	219	-	219	236	-	236	236	-	236	236	-	236
Costi comuni - CC	4.434	13.078	17.512	9.337	12.853	22.190	18.387	12.853	31.241	29.891	12.853	42.745
Ammortamenti - Amm	16.325	-	16.325	17.607	-	17.607	15.251	-	15.251	12.719	-	12.719
Accantonamenti - Acc	-	28.462	28.462	-	19.403	19.403	-	19.403	19.403	-	19.403	19.403
- di cui costi di gestione post-operativa delle discariche	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per crediti	-	28.462	28.462	-	19.403	19.403	-	19.403	19.403	-	19.403	19.403
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- di cui per altri non in eccesso rispetto al normale fabbisogno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Remunerazione del capitale investito netto - R	3.369	856	4.225	3.841	786	4.626	3.149	2.100	5.249	2.071	1.935	4.006
Remunerazione delle immobilizzazioni in corso - R _{inc}	-	-	-	105	-	105	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale di cui all'art. 13.11 del MIR-2 - CK _{proprietari}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi d'uso del capitale - CK	19.693	29.318	49.011	21.553	20.189	41.742	18.401	20.732	42.133	14.790	23.566	38.378
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.1 del MIR-2 - CO ^{OP} _{11&12}	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Costi operativi fissi previsionali di cui all'articolo 9.2 del MIR-2 - CO ^{OP} ₁₃	7.210	-	7.210	6.409	-	6.409	5.875	-	5.875	5.074	-	5.074
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MIR - CO ^{OP} ₁₇	-	-	-	801	-	801	1.335	-	1.335	1.869	-	1.869
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RC _{OP}	22.403	7.761	30.164	22.403	7.761	30.164	-	-	-	-	-	-
Oneri relativi all'IVA indebitabile - PARTE FISSA	-	10.464	10.464	-	7.757	7.757	-	7.757	7.757	-	7.757	7.757
Recupero della (ΣTo-ΣTmax) di cui al comma 4.5 del MIR-2 - PARTE FISSA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo fisso dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	53.940	104.641	160.581	40.603	104.778	145.381	43.998	114.102	140.100	51.624	115.938	147.542
ΣTva = ΣTva + ΣTfa prima delle detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	357.070	135.486	492.556	374.589	134.655	509.244	342.227	138.410	480.636	331.118	138.371	469.487
ΣTva = ΣTva + ΣTfa dopo le detrazioni di cui al. Art. 4.6 Del. 363/2021/R/RI	347.417	125.742	473.159	370.319	124.931	495.250	300.542	137.942	438.503	324.689	138.371	463.059
Grandezze fisico-tecniche												
raccolta differenziata %			67%			67%			67%			67%
Q _{est} ton			1.440,56			1.440,56			1.440,56			1.440,56
costo unitario effettivo - Costi Cost/kg			25,11			25,85			27,30			28,83
Benchmark di riferimento [cent/kwh] (fabbisogno standard/costo medio settore)			34,38			34,38			34,38			34,38
Coefficiente di gradualità												
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - γ ₁			-0,20			-0,20			-0,20			-0,20
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - γ ₂			-0,15			-0,15			-0,15			-0,15
γ			-0,35			-0,35			-0,35			-0,35
Coefficiente di gradualità - (1+γ)			0,65			0,65			0,65			0,65
Verifica del limite di crescita												
IP _{OP}			1,7%			1,7%			1,7%			1,7%
coefficiente di recupero di produttività - K _{OP}			0,10%			0,10%			0,10%			0,10%
coefficiente per il miglioramento previsto della qualità - QI _{OP}			4,00%			4,00%			4,00%			4,00%
coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale - PG _{OP}			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
coefficiente per decreto legislativo n. 116/20 - C ₁₁₆			0,00%			0,00%			0,00%			0,00%
Parametro per la delimitazione del limite alla crescita delle tariffe ρ			5,40%			5,40%			5,40%			5,40%
(1+ρ)			1,0540			1,0540			1,0540			1,0540
ΣT _{max}			393.229			415.250			438.503			463.059
ΣT _{max1}			212.731			232.648			249.969			278.484
ΣT _{max2}			159.645			160.581			165.281			160.100
ΣT _{max3}			377.374			393.229			415.250			438.503
ΣT _{max4}			1.0540			1.0540			1.0540			1.0540
ΣT _{max} (entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita) della (ΣT _{max} -T _{max})			393.229			415.250			438.503			463.059
Tva dopo distribuzione della (ΣTo-ΣTmax)	213.627	19.121	232.748	229.816	20.153	249.969	256.644	31.840	278.484	273.044	22.434	295.477
Tfa dopo distribuzione della (ΣTo-ΣTmax)	53.940	104.641	160.581	40.603	104.778	145.381	43.998	114.102	140.100	51.624	115.938	147.542
Tva+Tfa dopo distribuzione della (ΣTo-ΣTmax)	267.567	125.762	393.329	270.419	124.931	495.350	300.642	137.942	438.503	324.689	138.371	463.019
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte variabile			794			794			794			794
Detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 - parte fissa			595			595			595			595
ΣTva totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			231.854			249.175			277.610			294.703
ΣTfa totale delle entrate tariffarie relative alle componenti di costo variabile dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			159.986			164.886			159.905			166.967
Totale entrate tariffarie dopo le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n.2/DRIF/2021			391.840			414.061			437.514			461.670


Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Ghirardi Dott.(Giovanni




IL SEGRETARIO COMUNALE

Onofrio Dott. Saforio


REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Funzionario incaricato attesto che copia per immagine su supporto informatico dell'originale analogico viene pubblicata il giorno - 5 MAG. 2022 all'Albo elettronico sul sito internet istituzionale di questo Comune (www.comune.malonno.bs.it/), ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art. 124 D.Lgs. 267/2000 e 32, comma 1 L. 18.6.2009 NR. 69).

MALONNO

- 5 MAG. 2022



IL FUNZIONARIO INCARICATO

ILMESSO / U.P.L.
Angeli Gianfranco


CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva, ai sensi dell'art. 134 – 3° comma – del D. Lgs. 267/2000 il giorno _____, trascorsi 10 giorni decorrenti dal giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, senza riportare nel suddetto periodo denunce di vizi di legittimità.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Addì _____
